

COMUNE DI MESERO

Provincia di Milano



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 – FINALITA' E ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Comunale, istituisce e disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'associazionismo, e garantire alle associazioni iscritte i diritti ad esse attribuiti dalle vigenti leggi.

L'Albo delle Associazioni del Comune di Mesero è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. Culturale;
2. Sportiva;
3. Tempo libero;
4. Ambientale;
5. Sociale e Volontariato;
6. Combattentistica e d'Arma;

L'Albo delle Associazioni è pubblicato sul sito internet istituzionale con una scheda descrittiva della singola Associazione.

Annualmente la Giunta Comunale prende atto della composizione dell'Albo delle Associazioni.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono essere iscritte all'Albo delle Associazioni tutte le aggregazioni sociali che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla forma in cui sono costituite e della presenza o meno di personalità giuridica, purché:

- a) non abbiano fini di lucro e perseguono finalità conformi alla Costituzione ed alle leggi;
- b) siano operanti nel territorio del Comune da almeno sei mesi;
- c) siano dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, avente data certa;
- d) le cariche associative siano elettive, gratuite e regolarmente costituite;
- e) i criteri di ammissione degli associati non siano discriminatori;
- f) abbiano almeno dieci associati o aderenti;

Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Non possono iscriversi all'Albo delle Associazioni i partiti, i movimenti o gruppi politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Nella domanda di iscrizione, l'associazione chiede di essere iscritta in una sola delle sezioni dell'Albo, con riferimento alle prevalenti finalità ed attività.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere all'iscrizione, dandone comunicazione al richiedente, nel caso in cui:

- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

- la reputa inaccettabile per motivi di opportunità generale.

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni può essere effettuata in ogni momento, presentando la seguente documentazione, anche via posta elettronica:

- a) domanda di iscrizione dell'associazione in una delle sezioni previste con breve presentazione dell'attività svolta e il numero delle persone iscritte;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risultino la denominazione, l'oggetto sociale, la sede legale, le finalità perseguite, l'assenza di fini di lucro, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri non discriminatori di ammissione degli associati, i diritti e gli obblighi degli associati.
- c) l'ultimo bilancio approvato, se esistente;
- d) una relazione riguardante l'attività svolta nel territorio comunale. Le aggregazioni sociali di nuova o recente costituzione presenteranno, in luogo della relazione suddetta, una dichiarazione programmatica inerente l'attività da svolgersi nel territorio.

Qualora talune informazioni non siano presenti nei documenti suddetti, il Presidente dell'associazione rende idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., relativamente alle informazioni mancanti.

Qualora l'associazione non abbia un atto costitutivo e/o statuto, l'associazione produce copia di una scrittura privata dalla quale risulti la costituzione dell'aggregazione sociale e tutti gli elementi sopra elencati.

Eventuali altre informazioni necessarie per l'iscrizione o per il permanere dell'iscrizione potranno essere richieste dagli uffici comunali in ogni tempo.

ART.4 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

L'associazione iscritta all'Albo delle Associazioni ha l'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione del Presidente o del legale rappresentante, dalla quale risulti:

- 1) la volontà dell'Associazione di rimanere iscritta all'Albo;
- 2) l'attività svolta nel territorio comunale nell'ultimo anno;
- 3) il numero totale degli iscritti dell'associazione;
- 4) l'eventuale aggiornamento dei dati pubblicati nel sito internet del Comune;

Contestualmente l'associazione invierà l'ultimo bilancio approvato dai soci dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse.

In ogni caso l'associazione iscritta all'Albo delle Associazioni ha l'obbligo di comunicare ogni variazione riguardante l'atto costitutivo e lo statuto entro trenta giorni dalla modifica.

ART. 5 – PATROCINIO, CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Le Associazioni iscritte all'Albo, anche in ragione dell'attività svolta e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possono:

- a) ottenere il patrocinio del Comune di Mesero e l'utilizzo del logo;
- b) stipulare convenzioni con il Comune di Mesero per l'uso di locali o strutture, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- c) accedere ad eventuali contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, all'uso temporaneo di locali, attrezzature e beni mobili di proprietà comunale.

ART. 6 - AGGIORNAMENTO DEI DATI

Fatto salvo per il primo anno di iscrizione, entro il mese di dicembre di ogni anno, il Comune aggiorna, sulla base delle comunicazioni periodiche pervenute, i dati nel proprio registro informatico e quelli del sito internet.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo avviene in ogni tempo, su richiesta del Presidente dell'Associazione oppure d'ufficio, qualora si accerti una delle seguenti fattispecie:

- scioglimento dell'associazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti nel regolamento
- mancata comunicazione dei dati richiesti dal Comune anche a titolo di aggiornamento.

E' data comunicazione all'associazione interessata dell'eventuale avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni documentate.

Decorsi inutilmente i termini, senza che sia pervenuta alcuna osservazione, viene disposta la cancellazione dall'Albo delle Associazioni.

L'associazione può sempre presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo nel rispetto del presente regolamento.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 196 del 30/06/2003 e s.m.i. relativamente ai loro dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mesero nella persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

Tutti i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento, ovvero al fine di adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.